

# Illegittimità del silenzio serbato da una Regione sull'istanza di attivazione del *sub* procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*) per un progetto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 20 dicembre 2021, n. 873 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Winderg S.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello e Viola) c. Regione Basilicata (n.c.).

**Ambiente - Progetto per la costruzione di un impianto eolico - Istanza di autorizzazione unica - Istanza di attivazione del sub procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Con distinti ricorsi R.G. n. 384/2021 e n. 383/2021, notificati e depositati entrambi in data 29/7/2021, la società Winderg s.r.l. – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata:

- sull'istanza, presentata in data 6/7/2020, di attivazione del sub procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto per la costruzione di un impianto eolico (denominato "Santo Stefano", della potenza complessiva di 29,4 MW, composto da 7 turbine, da installare nel territorio del Comune di Montemilone);

- sull'istanza, presentata in data 20/7/2020, per l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, dell'indicato progetto.

1.1. In entrambi i ricorsi è domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull'istanza, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in nessuno dei richiamati giudizi.

3. Alla camera di consiglio dell'1/12/2021 le controversie sono state trattenute in decisione.

4. *In limine*, va disposta la riunione dei due giudizi siccome strettamente connessi dal punto di vista soggettivo e oggettivo.

5. Il ricorso R.G. n. 384/2021 è fondato nei sensi appresso specificati.

Ed invero:

- l'art. 7-bis, co. 8, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA (...)*";

- l'art. 15, co. 1, della L.R. n. 47/1998 – dopo aver previsto che la Regione è tenuta a pronunciarsi entro 60 giorni sull'istanza di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale – stabilisce che "*Trascorso il termine suddetto, in mancanza del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di valutazione*";

- detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta *ratio* acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (*per implicitum*) dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio *ex officio* del sub procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimentale;

- deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione intimata di attivarsi per la sollecita definizione della fase di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per cui è causa, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo *ex professo*, sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione. Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega).

6. A quanto esposto consegue la reiezione del ricorso R.G. n. 383/2021, considerato che - secondo quanto desumibile dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 - la configurabilità di un obbligo a provvedere sull'istanza di autorizzazione unica richiede, dal punto di vista logico e procedimentale, la previa definizione della fase di valutazione di impatto ambientale (ovvero l'esenzione dalla stessa).



7. In considerazione dell'esito complessivo dei giudizi, sussistono i presupposti per disporre l'irripetibilità delle relative spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Regione relativamente al ricorso R.G. n. 384/2021. In base all'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

*(Omissis)*

